



COMUNE DI TRENTO

Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili

Ufficio Cultura e turismo

via delle Orfane n. 13 | 38122 Trento

tel. 0461 884287 | fax 0461 884386

servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì 8³⁰-12⁰⁰

CAPITOLATO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI:

**FORNITURA, MONTAGGIO E MANUTENZIONE PER 2 ANNI DI UN
IMPIANTO PUBBLICITARIO (TIPO LED WALL) DA POSIZIONARE SULLA
PARETE ESTERNA DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI TRENTO**

Indice generale

PARTE I: CAPITOLATO GENERALE.....	4
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO.....	4
ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	5
ART. 4 - PRESTAZIONI RICHIESTE.....	5
ART. 5 - VALIDITÀ DEI PREZZI.....	5
ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	6
ART. 7 – SUBAPPALTO.....	7
ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 9 - PENALE PER IL RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO.....	8
ART. 10 - PAGAMENTI.....	8
ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
ART. 12 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	10
ART. 14 - RECESSO.....	11
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE. .	11
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO.....	12
ART. 17 - FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	12
ART. 19 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.....	12
ART. 20 – DISPOSIZIONI NORMATIVE.....	13
ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI.....	13
Art. 22 - TUTELA DELLA PRIVACY (art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679)	13



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



PARTE II: CAPITOLATO SPECIALE DEL SERVIZIO.....	15
Art. 23 – PRESTAZIONI RICHIESTE.....	15
Art. 24 - LIVELLI DI SERVIZIO: SICUREZZA DEGLI ALLESTIMENTI.....	17
ART. 25 - ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA.....	18
Art. 26 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA.....	18
Art. 27 - ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE.....	18
Art. 28 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	19
Art. 29 - TERMINE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	19
Art. 30 - PENALI.....	19



PARTE I: CAPITOLATO GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio come dettagliatamente indicato nella parte II del Capitolato speciale d'appalto e in sintesi all'art. 3.

2. Nel corso dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante per qualsiasi motivo può chiedere e l'appaltatore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare dell'intero servizio fino a un quinto, senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di indennizzi di sorta da parte dell'appaltatore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. La variazione avviene comunque con le modalità indicate dall'art. 52 Regolamento comunale dei contratti del Comune di Trento e dalla normativa provinciale (L.P. 23/1990 e s.m.) e statale, in materia. In caso di riduzione, il corrispettivo è rideterminato proporzionalmente a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Null'altro è dovuto a qualsiasi titolo in caso di riduzione del servizio.

In caso di ampliamento dei servizi già previsti o di aggiunta di nuovi, l'Amministrazione comunale integra il corrispettivo, previa individuazione dei servizi che dovranno essere eseguiti con una valutazione economica condivisa.

3 In base alle norme vigenti, l'Appaltatore è tenuto ad assoggettarsi a variazioni delle prestazioni contrattuali entro i limiti del 20% in più o in meno rispetto a quelle originarie di contratto.

La variazione contrattuale nei limiti del 20% in più o in meno verrà formalizzata con apposita nota del Servizio comunale di merito, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa, alle stesse condizioni del contratto originario.

L'eventuale variazione contrattuale oltre il limite del 20% e fino al 50 % verrà comunicata con apposita nota del Servizio comunale di merito, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa e di specifico atto aggiuntivo.

Le variazioni di cui al presente articolo sono autorizzate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 52 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento e dall'art. 27 della L.p. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. e ii.

4. L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto relativo all'installazione di un solo ledwall, per il quale si rende necessario il compimento di una pluralità di azioni collegate e tra loro conseguenti, unitariamente funzionali all'ottenimento di un solo output.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo a base d'asta del servizio ammonta a euro 39.000,00 - (oneri sicurezza compresi, esclusa IVA).

2. Il corrispettivo è determinato dalla procedura di scelta del contraente precedente alla stipula del contratto, ed in particolare, da quanto indicato nell'offerta economica dall'aggiudicatario.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal capitolato speciale e dall'offerta tecnica presentata. Pertanto, nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato.



ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

E' intenzione dell'Amministrazione comunale di dotarsi di uno strumento di comunicazione agevole e dinamico, attraverso l'installazione di un maxischermo led misure indicative 2x6 mt adatto alla promozione pubblicitaria all'esterno, con una visibilità ottimale a grandi distanze e che possa essere gestito in autonomia attraverso un accesso da remoto.

Il Servizio comprende la fornitura, il montaggio (completo di allacciamenti) e la manutenzione per anni 2, compresa di garanzia per pari periodo, di un impianto pubblicitario tipo ledwall da posizionare sulla parete esterna dell'Ostello della Gioventù di Trento avente le caratteristiche minime indicate nella parte II del presente Capitolato. Il servizio presuppone altresì la previa redazione di una relazione tecnico-illustrativa del progetto di installazione del ledwall, che tenga conto dei limiti di legge vigenti, delle indicazioni di cui alla parte II del presente capitolato, delle caratteristiche tecniche del ledwall che si intende installare, nonché della valutazione dello stato dei luoghi conseguente al sopralluogo e rilievi tecnici svolti dall'impresa. La medesima relazione, con annessi allegati, dovrà essere consegnata alla stazione appaltante nel rispetto delle tempistiche definite nel presente capitolato in funzione dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla osta, con specifico riferimento all'autorizzazione preventiva della soprintendenza dei beni comuni, che costituisce condicio sine qua non per poter procedere con il successivo acquisto ed installazione del banner. L'amministrazione si riserva, qualora il progetto presentato non sia autorizzato dalla soprintendenza o sia altrimenti non realizzabile per ragioni tecniche, di non procedere con le successive fasi di acquisto ed installazione del banner, senza che l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna, fatto salvo solo il pagamento delle prestazioni già rese.

Il Servizio dovrà essere svolto a regola d'arte secondo quanto proposto nell'offerta tecnica ed in coerenza con le indicazioni e le specifiche fornite dall'amministrazione comunale all'interno della documentazione, che allegata al presente capitolato, ne forma parte integrante ed essenziale.

ART. 4 - PRESTAZIONI RICHIESTE

1. Nel prezzo offerto sono comprese tutte le prestazioni necessarie all'esecuzione del contratto e per garantire in modo continuativo la manutenzione del impianto pubblicitario, fatto salvo solo quanto espressamente indicato nel "capitolato speciale parte II".
2. L'appaltatore dovrà rispettare i livelli di servizio e di prestazione indicati nel capitolato speciale parte II.

ART. 5 - VALIDITÀ DEI PREZZI

1. Il prezzo offerto dall'appaltatore è il risultato di calcoli di sua convenienza, tenuto conto di tutti gli obblighi e oneri posti a carico dell'appaltatore, nonché dei relativi rischi. Esso è quindi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e l'appaltatore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.
2. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

Entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante (e comunque prima della stipula del contratto) - a norma dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 – consegna della documentazione comprovante la costituzione della CAUZIONE DEFINITIVA nella misura del 10% dell'importo contrattuale complessivo e nelle forme stabilite nella richiesta.



È fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale l'importo viene ridotto del 50% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, nonché raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti unicamente dalle predette tipologie di imprese.

La costituzione del deposito cauzionale può avvenire nelle forme previste dagli artt. 93 e 103 del d.lgs. n. 50/2016, mediante bonifico, assegni circolari, deposito in contanti oppure titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante, oppure per mezzo di fideiussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) oppure polizza fideiussoria. In caso di cauzione costituita in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell'Amministrazione appaltante, secondo le istruzioni che saranno puntualmente indicate, mentre all'Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'avvenuto deposito. Nel caso in cui l'Impresa presenti fideiussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fideiussoria, le stesse dovranno essere stipulate seguendo le prescrizioni che saranno comunicate tempestivamente all'aggiudicatario. In ogni caso non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fideiussorie non conformi alle prescrizioni fornite, ove l'impresa non si adegui si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa.

In caso di raggruppamento (ATI) deve essere prodotta dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.

In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

A norma dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 la mancata costituzione della presente garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante, che aggudicherà la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione, che viene prestata per l'esecuzione del contratto compreso il biennio di garanzia legale e assistenza, viene mantenuta in essere fino a scadenza del contratto a garanzia dell'effettiva esecuzione degli eventuali interventi manutentivi (2 anni dalla data di collaudo).

ART. 7 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 s.m. il subappalto è ammesso per:

- Elaborazione della relazione tecnico-illustrativa del progetto di installazione del ledwall;
- Montaggio dell'impianto pubblicitario sulla parete dell'Ostello ed effettuazione dei collegamenti elettrici e internet;
- Fornitura e messa a disposizione del software per la gestione dei contenuti (compreso



un minimo di ore per la formazione del personale)

- manutenzione dell'impianto (in caso di danneggiamento) e assistenza in caso di malfunzionamento del software.

3. Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, qualora l'operatore economico intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte del servizio oggetto della gara, deve dichiarare le parti delle prestazioni che intende subappaltare. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti mancante o irregolare.

4. L'appaltatore rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. 2/2016, l'appaltatore che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare, in conformità a quanto dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi.

6. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanziate.

7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il montaggio dell'impianto pubblicitario deve essere ultimato nel rispetto delle seguenti scadenze:

- Consegna della relazione tecnico-illustrativa del progetto di installazione del ledwall entro 30 giorni dalla stipula del contratto, salva eventuale possibilità di concordare una proroga di ulteriori 30 giorni con la stazione appaltante in caso di complicazioni tecniche legate allo stato dei luoghi;
- Montaggio dell'impianto pubblicitario sulla parete dell'Ostello ed effettuazione dei collegamenti elettrici e internet, compresa la fornitura dei relativi software, nel rispetto del progetto di cui al punto precedente, entro 30 giorni dall'ottenimento della prescritta autorizzazione della soprintendenza, salva eventuale possibilità di concordare una proroga di ulteriori 30 giorni con la stazione appaltante in caso di complicazioni tecniche legate allo stato dei luoghi;
- Collaudo statico della struttura entro 20 giorni dall'avvenuto montaggio.

2. È onere dell'appaltatore comunicare al responsabile del procedimento l'avvenuta ultimazione del servizio nonché degli eventuali interventi di manutenzioni effettuati ai sensi del presente capitolato; il RUP procede entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle eventuali contestazioni, in contraddittorio con l'appaltatore e, in caso di esito negativo, determina nel certificato di ultimazione del servizio l'ammontare delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.



ART. 9 - PENALE PER IL RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le penali per il ritardo nell'avvio e/o nell'ultimazione della fornitura e del montaggio, nonché per ogni mancato o tardivo intervento di manutenzione del software rispetto ai tempi stabiliti dal contratto, in conformità di quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, non possono superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale (art. 113bis comma 4 del D.Lgs. 50/16); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.
2. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.
3. Nel caso di superamento del termine contrattuale, fatta salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, all'appaltatore può essere assegnato un termine per l'esecuzione dei servizi, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.
4. Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, anche in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del RUP, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione del servizio.
5. Si rinvia per disciplina di dettaglio delle penali alla parte II – Capitolato speciale del servizio.

ART. 10 - PAGAMENTI

1. Il pagamento avverrà, su presentazione di regolare fattura elettronica contenente i seguenti dati:
 - Codice univoco ufficio: DICLGP;
 - CIG (Codice Identificativo di Gara);
 - conto corrente dedicato (Codice IBAN)
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile (art. 30 co. 5 D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.).
3. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, verranno disposti su presentazione di regolare fattura commerciale (da emettersi dopo l'avvenuta emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del funzionario competente). In ogni caso il pagamento non potrà avvenire oltre il 50° giorno dalla data di presentazione della fattura, salvo cause non imputabili alla stazione appaltante.
4. Il pagamento avverrà ad installazione completata, qualora riscontrato regolare e previa emissione del regolare certificato di collaudo e corretto montaggio/allaccio elettrico, con le modalità di cui ai precedenti commi, previa rimozione di eventuali danni cagionati dall'allestimento.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.



6. In caso di riunione temporanea di imprese, le singole imprese dell'associazione temporanea emetteranno fatture separate. A ciascuna impresa verrà liquidato direttamente il compenso corrispondente alle prestazioni effettivamente eseguite, con l'obbligo, che le fatture delle imprese mandanti debbano essere sempre controfirmate dall'impresa capogruppo per accettazione.

ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. ed ii.

2. A mente dell'articolo 3 2. comma 9-bis della medesima L. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. 136/2010, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

3. In ossequio alla normativa citata, la stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

4. Il CIG - Codice Identificativo Gara - indicato in oggetto, deve essere citato in qualsiasi pagamento relativo al presente documento.

ART. 12 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto. Il certificato di regolarità è rilasciato entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di montaggio e allacciamento dell'impianto pubblicitario, fatte salve eventuali sospensioni del termine in caso di contestazioni, previo accertamento che le prestazioni sono state eseguite nei tempi stabiliti, a regola d'arte ed in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e eventualmente nelle condizioni migliorative offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

2. All'esito positivo della verifica il RUP dispone il pagamento, ai sensi del presente capitolato.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. E' obbligo dell'appaltatore la messa a disposizione di tutto il personale, le attrezzature e quant'altro necessario all'esecuzione del contratto. Riguardo al personale, l'Impresa si impegna ad avvalersi di personale abilitato e/o adeguatamente addestrato rispetto al servizio da eseguire e formato rispetto all'uso di piattaforme aeree.

2. E' obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza del servizio.

3. L'appaltatore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà



intellettuale da parte di terzi in ordine ai servizi.

4. L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

5. Nell'esecuzione dell'appalto l'appaltatore garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 30 co. 3 del D.Lgs. 50/16).

6. Al personale impiegato nei servizi oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto (art. 30 co. 4 D.Lgs. 50/16).

7. L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 5, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.

8. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 5, l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.

9. Si rinvia, per gli ulteriori oneri a carico dell'appaltatore in materia di sicurezza degli allestimenti, a quanto indicato nella parte II del presente capitolato.

ART. 14 - RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

1. Il contratto si risolve nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 108 D.Lgs. 50/2016 e 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Si risolve inoltre per i seguenti motivi:

- a) qualora l'appaltatore violi anche uno solo degli obblighi previsti dal Codice di comportamento;
- b) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- c) qualora siano promosse contro l'Amministrazione da parte di terzi azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;
- d) ove l'importo delle penali applicate a norma del presente Capitolato superi il 10% dell'importo contrattuale netto;
- e) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- f) ingiustificata sospensione del servizio;
- g) subappalto non autorizzato;
- h) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- i) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso



- l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione della stazione appaltante;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) qualora il progetto presentato dall'appaltatore non sia autorizzato dalla Soprintendenza o sia altrimenti non realizzabile per ragioni tecniche e l'appaltatore non provveda o non possa provvedere all'aggiornamento dello stesso in recepimento delle osservazioni ricevute entro il termine perentorio, non eccedente il limite massimo di giorni 30, indicato dall'amministrazione comunale all'interno della nota di contestazione. Nessuna pretesa può essere avanzata dall'appaltatore, fatto salvo solo il pagamento delle prestazioni già rese, sempre che eseguite a regola d'arte.
 - m) negli altri casi previsti dal presente capitolato o dalla lettera di invito;

3. Con la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato all'appaltatore inadempiente. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 108 co. 2 D.Lgs. 50/16).

4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora risulti che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non era in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione oppure per la violazione del Codice di comportamento.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12 della L.P. 2/2016.

ART. 17 - FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto ai sensi della normativa vigente ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara.
2. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. (A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016).

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e



l'esecuzione del presente contratto sono decise preliminarmente in via amministrativa fra l'Amministrazione comunale e l'appaltatore. Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, la decisione viene demandata all'Autorità Giudiziaria e il foro competente è quello di Trento.

ART. 19 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

L'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023", adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 29.03.2021 n. 59, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Trento, per quanto applicabili.

Analogamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 129 di data 4 giugno 2013, e dell'art. 1, comma 1 del "Codice di comportamento del personale del Comune di Trento", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 28.12.2016, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Trento, l'appaltatore, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che si hanno qui per interamente riportati, per quanto applicabili.

Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'appaltatore attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Trento, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

L'appaltatore garantisce per se e per tutti suoi subappaltatori e sub affidatari la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciali, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencati nell'allegato X del Codice (art. 30 co. 3 del D.Lgs. 50/16).

ART. 20 – DISPOSIZIONI NORMATIVE

Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'onere, l'appaltatore è soggetto all'osservanza della L.P. n. 23/1990, della L.P. 2/2016, della L.P. 2/2020, della L.P. 3/2020, della L.P. 6/2020 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli appalti) e del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (Regolamento del Codice), del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 3/11/1994 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 30/5/2020, nonché di ogni altra disposizione in materia.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

1. E' a carico dell'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, l'assolvimento dell'imposta di bollo relativamente all'atto contrattuale ed all'offerta tecnica ed economica ad esso allegate, come indicato dalla Risposta n. 370 del 10.09.2019 dell'Agenzia delle Entrate.



Art. 22 - TUTELA DELLA PRIVACY (art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento (email: segreteria_generale@comune.trento.it, sito web: <http://comune.trento.it>);
- Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: <http://www.comunitrentini.it>);
- i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: gestione amministrativa del rapporto, elaborazione e predisposizione della documentazione atta ed adempiere agli obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Trento per finalità statistiche;
- la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
- il trattamento riguarda anche dati relativi a condanne penali e reati ai sensi di quanto disposto dalla normativa attualmente in vigore in materia di gestione dei contratti pubblici (art. 80 D.Lgs. 50/2016);
- i dati vengono trattati con sistemi informatici e manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale. Non fornire i dati comporta l'inosservanza di obblighi di legge e impedisce al Comune di Trento di dar corso al rapporto contrattuale medesimo;
- i dati possono essere comunicati ad Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso e, qualora necessario, al Tesoriere comunale, ai fini dell'effettuazione delle operazioni di pagamento inerenti la gestione del rapporto contrattuale;
- i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili;
- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico perseguita e comunque a termini di legge.

I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.



PARTE II: CAPITOLATO SPECIALE DEL SERVIZIO

Art. 23 – PRESTAZIONI RICHIESTE

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del presente capitolato – parte generale, le prestazioni da eseguire sono, in particolare, le seguenti:

- Elaborazione della relazione tecnico-illustrativa del progetto di installazione del ledwall. Il progetto di cui alla predetta relazione dovrà essere corredato di idonei calcoli statici a firma di tecnico abilitato, previa verifica della capacità portante delle strutture alle quali il banner sarà ancorato tenuto conto anche della presenza di un cappotto termico in polistirolo espanso da 5 cm sulle facciate dell'Ostello della Gioventù: la documentazione progettuale dovrà altresì essere corredata di idoneo progetto di impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, con individuazione del relativo punto di alimentazione in accordo con i servizi comunali competenti (Opere di urbanizzazione o Gestione fabbricati a seconda della localizzazione del punto di alimentazione). L'elaborazione della relazione tecnico-illustrativa presuppone la previa effettuazione a cura dell'appaltatore dei necessari rilievi geometrici, topografici, materici e impiantistici, sull'immobile dell'Ostello della Gioventù. La relazione tecnico-illustrativa, completa di tutta la documentazione allegata, dovrà essere consegnata all'amministrazione procedente entro il termine definito negli atti di gara al fine dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni (in particolare Soprintendenza dei beni culturali). In ipotesi di mancata autorizzazione o autorizzazione con rilievi ed osservazioni, nonché in ipotesi di altre problematiche tecniche connesse all'attuazione del progetto, compete all'impresa proponente l'onere di aggiornare ed adeguare il progetto, al fine di renderlo compatibile e coerente con le prescrizioni impartite. Il mancato adeguamento o l'impossibilità di adeguamento determinano la risoluzione del contratto, senza che l'appaltatore possa vantare diritto alcuno rispetto all'attuazione delle successive fasi di acquisto e montaggio del ledwall;
- Fornitura dell'impianto pubblicitario e relativa struttura di supporto secondo le caratteristiche minime indicate nella scheda tecnica di seguito riportata. La fornitura deve essere completa di eventuali software e licenze necessarie, eventuali materiali di consumo, nonché dei servizi di supporto tecnico e dei servizi accessori postvendita di manutenzione e assistenza come meglio specificato ai punti seguenti;
- Trasporto e montaggio dell'impianto pubblicitario sulla parete dell'Ostello, con esecuzione delle necessarie opere edili e di ancoraggio e dei connessi collegamenti elettrici e internet. È a carico dell'impresa la richiesta di occupazione suolo pubblico necessaria all'esecuzione dei lavori. Nell'importo offerto devono essere compresi anche i costi di movimentazione del ledwall mediante idoneo sollevatore telescopico;
- Esecuzione delle opere edili di ripristino della parete dell'Ostello, che dovessero eventualmente rendersi necessarie dopo il posizionamento del maxischermo anche dal punto di vista dell'impermeabilizzazione della struttura;
- Fornitura e messa a disposizione del software per la gestione dei contenuti (compreso un minimo di 4 ore per la formazione del personale). L'applicazione software deve consentire il controllo e la configurazione da remoto delle funzionalità del display e la gestione dei contenuti da visualizzarsi;
- Allaccio del ledwall alla rete elettrica e messa in funzione del collegamento internet mediante sim;
- Certificazione di collaudo statico a prova dell'idoneità dei materiali utilizzati e del corretto dimensionamento delle strutture, unitamente a tutta la documentazione tecnica relativa alla certificazione e omologazione di idoneità del prodotto corredata da libretto d'uso e manutenzione e alla certificazione di corretto montaggio del ledwall;
- Manutenzione dell'impianto (in caso di danneggiamento) e assistenza in caso di



malfunzionamento del software o dell'hardware per un periodo di 2 anni decorrenti dall'installazione. Gli oneri di manutenzione per il predetto periodo sono da considerarsi ricompresi all'interno del prezzo unitario offerto in sede di gara. L'intervento di manutenzione deve essere assicurato entro le 48 h decorrenti dalla comunicazione di malfunzionamento, che sarà inoltrata tramite PEC dalla stazione appaltante;

- Garanzia legale (2 anni) di conformità del prodotto che copra guasti, malfunzionamenti dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione, comprese le parti elettriche o elettroniche, i sistemi di cablaggio, esclusi i componenti consumabili.

Il led wall dovrà avere una dimensione minima di 2x6 mt adatto alla promozione pubblicitaria all'esterno, con una visibilità ottimale a grandi distanze e che possa essere gestito in autonomia attraverso un accesso da remoto (con scheda sim). L'impianto verrà utilizzato per dare evidenza ad eventi istituzionali, cerimonie, attività culturali e/o altro promosse direttamente dal Comune di Trento o da questi gestite in collaborazione con altri enti e/o istituzioni del territorio, nonché per promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, comunicare informazioni di pubblico interesse, ed altri similari utilizzi.

L'impianto dovrà essere installato, come posizione, in sostituzione della struttura attualmente esistente (di cm. 220x620), impiegata per l'esposizione di teli pubblicitari, visibile nella documentazione fotografica allegata al presente documento.

Il ledwall dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

Caratteristiche generali:	Pannello a led per esterno a colori ad alta risoluzione con visibilità ottimale a partire da 5 metri (a tal fine si richiede un pixel pitch orizzontale e verticale non superiore a (mm) 5)
Dimensioni	Base: da un min. di 2.00 m. a un max di 2,30 m Altezza: da un min. di 6.00 m. a un max di 7.00 m.
Luminosità	Da 4500 a 6000 NITS o superiore
Temperatura color	Regolatore di temperatura del colore
Regolazione luminosità	manuale/automatica tramite sensore crepuscolare e in conformità con le normative vigenti
Angolo visibilità	Orizzontale almeno 160° verticale almeno 160°
Metodo di controllo/aggiornamento	Locale e da remoto via internet L'elettronica di controllo deve essere contenuta all'interno del ledwall o posizionato dietro allo schermo per non occupare uno spazio interno all'ostello.
Connessione ad internet	Modem LTE (SIM CARD fornita dal Comune di Trento)
Livello colore	48 bit + 16 bit Grey scale
Frequenza aggiornamento	Tale da consentire una visione fluida sia nel cambio immagine fissa che di un filmato (ottimale una frequenza di aggiornamento (HIGH REFRESH RATE) (Hz) >= 1920)
Grado di protezione	IP 65 frontalmente e IP 54 sul retro
Temperatura di funzionamento (°C)	-20+45 con sistema di adeguamento automatico delle temperature interne alle condizioni ambientali
Durata Schermo	Almeno 100.000 ore
Altre opzioni	Possibilità di spegnimento da remoto
Adeguata elettronica di controllo	
Service e rinnovo annuale	Licenza software e gestione dei contenuti (minimo 2 anni) che consenta la gestione da remoto del ledwall
Alimentazione	AC 220V / 50 Hz



Rispetto ai vincoli relativi all'immobile ed al ledwall da installare si segnala quanto segue:

- l'immobile oggetto di intervento ricade all'interno della perimetrazione dei centri abitati di cui alla cartografia generale;
- l'intervento non è soggetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 64 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio";
- per l'immobile oggetto di intervento non sussistono vincoli iscritti al Libro Fondiario relativi alla tutela culturale in capo alla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento;
- l'edificio è gravato da prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio ed è presuntivamente soggetto alle disposizioni di tutela previste dal combinato disposto degli articoli 10 e 12 dello stesso Decreto. Per l'intervento deve essere pertanto presentata formale istanza di autorizzazione alla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento;
- l'immobile oggetto di intervento non ricade all'interno delle zone di cui all'art. 103, comma 1, delle "Norme tecniche di Attuazione" del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Trento, l'intervento non è pertanto soggetto alla verifica delle disposizioni di cui al predetto articolo;
- l'immobile oggetto di intervento ricade in Zona di tutela archeologica T02 del PRG della Variante 2019 al PRG in adozione definitiva e non rientra tra gli interventi di cui all'art. 75, comma 2, delle Norme tecniche di Attuazione;
- l'impianto ledwall, in base al posizionamento proposto dall'amministrazione comunale risulta compatibile con le prescrizioni dell'art. 23 comma 1 del CdS e rispetta le distanze previste dal Regolamento di esecuzione del CdS (art. 51 DRP 495/92) ovvero le minori distanze previste in deroga dal Piano Generale degli impianti pubblicitari;
- l'installazione del ledwall richiede inoltre l'acquisizione dell'autorizzazione del Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali del Comune di Trento, documentazione tecnica, per il cui ottenimento si rende necessario acquisire da parte dell'appaltatore il rendering dell'impianto da installare e la relativa relazione tecnico-illustrativa contenente indicazione della posizione esatta in cui si intende collocare l'impianto;
- il ledwall deve essere ancorato, mediante idonei sostegni da indicare a cura dell'impresa aggiudicataria all'interno della relazione tecnico-illustrativa, alla parete dell'ostello (muratura in laterizio forato ricoperto da cappotto in polistirolo estruso da 5 cm) previa adeguata verifica statica dell'ancoraggio medesimo e salva eventuale possibilità per l'impresa di proporre soluzioni che prevedano in aggiunta all'ancoraggio anche un sistema di sostegno a terra. Le informazioni tecniche relative all'immobile cui il ledwall deve essere ancorato possono essere richieste ai competenti uffici tecnici comunali.

Saranno a carico dell'Amministrazione comunale i seguenti servizi, necessari per la corretta esecuzione dell'appalto:

- inoltro della relazione tecnico-illustrativa realizzata dall'appaltatore alla soprintendenza per l'ottenimento della prescritta autorizzazione;
- richiesta ed ottenimento dei necessari visti e nulla osta interni, sulla base del progetto elaborato dall'impresa;
- consumi per il collegamento internet ed elettrico



- fornitura della scheda SIM per il modem LTE

Art. 24 - LIVELLI DI SERVIZIO: SICUREZZA DEGLI ALLESTIMENTI

1. L'installazione dovrà garantire la sicurezza per i cittadini e della struttura su cui insiste, tenuto conto delle specificità architettoniche, infrastrutturali ed ambientali (es: neve, vento) dei luoghi, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi. Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte.

2. L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danneggiamenti di qualsiasi tipologia di immobili e/o strutture, pavimentazioni, etc. Il tal caso, l'Amministrazione comunale è da considerarsi parte lesa nei confronti dell'appaltatore;

3. Il materiale e le procedure impiegate dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza. In particolare:

- i materiali utilizzati per il fissaggio e montaggio dovranno presentare caratteristiche tecniche adeguate per l'installazione su suolo pubblico e all'aperto; le condutture per l'alimentazione devono essere realizzate con cavi idonei per posa esterna e adatti agli elementi climatici del luogo, nonché resistenti all'azione delle basse temperature, pioggia e/o neve, vento;
- la ditta appaltatrice si assume l'onere e la responsabilità della verifica dei supporti circa l'idoneità a sopportare i carichi permanenti ed accidentali conseguenti all'installazione del ledwall;
- tutte le attività di installazione e montaggio del ledwall dovranno essere svolte in ottemperanza alle legislazioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ed in particolare riferimento al D.L.gs n. 81/2008 e ss.mm.ii. Le responsabilità in materia di sicurezza rimangono in carico dell'appaltatore;
- sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutti gli oneri, adempimenti e responsabilità relative alla sicurezza delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché dei beni pubblici e privati coinvolti;
- gli impianti elettrici saranno realizzati secondo le vigenti norme CEI legalmente riconosciute dalla Legge 186/1968 e in ottemperanza al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008; i materiali e i componenti dovranno essere rispondenti alla medesima normativa;
- i cavi di alimentazione dovranno essere di tipo H05RN-F o equivalenti per posa esterna mobile e/o fissa con derivazione e/o alimentazioni eseguite in apposite scatole di derivazione dotate di passacavi e relativi accessori con grado di protezione minimo IP44;
- il ledwall e tutti i materiali impiegati per l'installazione devono rispettare le norme CEI, essere realizzate a regola d'arte e provviste di relativa dichiarazione di conformità, redatta da tecnico abilitato;

ART. 25 - ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA

1. L'appaltatore si impegna a fornire al Comune, non oltre 10 giorni prima dell'avvio dei lavori:
 - un piano operativo della sicurezza (POS);
 - il nominativo e il recapito telefonico e mail di un referente del cantiere.
2. L'appaltatore deve stipulare adeguata polizza assicurativa, come indicato nel successivo art. 27.
3. Ad avvenuta installazione del ledwall e comunque prima dell'accensione dello stesso, dovrà presentare all'Amministrazione comunale:
 - una dichiarazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/2008, redatto da personale munito degli opportuni requisiti tecnico-professionali;
 - una dichiarazione di corretto montaggio;



- una relazione di collaudo statico del ledwall installato.

Art. 26 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA

1. L'appaltatore s'impegna, all'interno del corrispettivo unitario offerto in gara, alla garanzia dei servizi offerti e alla manutenzione degli oggetti allestiti, con le modalità e tempistiche indicate nel presente capitolato.

2. Qualora l'appaltatore non adempia ai suoi obblighi entro i termini previsti dal capitolato, l'Amministrazione committente ha facoltà di far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni, addebitandone l'importo all'appaltatore, oltre all'applicazione delle penali e al risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

3. Per "interventi di manutenzione", si intendono gli interventi dovuti a guasti di funzionamento o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali utilizzati e alla relativa installazione, tali da pregiudicare la sicurezza dell'allestimento e/o da comprometterne il corretto funzionamento;

4. I livelli minimi per la prestazione del servizio di assistenza e manutenzione sono i seguenti:
- gli interventi sono da garantirsi per 2 anni a decorrere dall'installazione;
- l'intervento per le manutenzioni non dovrà essere superiore alle 48 ore, a decorrere dalla comunicazione effettuata mezzo PEC dal/i referente/i comunale/i;

5. Il/i referente/i comunale/i richiederà/richiederanno l'intervento per qualsiasi tipo di malfunzionamento, escludendo ogni valutazione in merito alla tipologia di intervento e la chiamata darà luogo all'obbligo per l'Impresa appaltatrice di intervenire nel termine sopra indicato.

6. La prima assistenza su malfunzionamento può essere sempre garantita anche da remoto o telefonicamente, fatto salvo l'obbligo di intervenire fisicamente in loco qualora l'assistenza da remoto non sia sufficiente a risolvere il malfunzionamento creatosi.

Art. 27 - ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'appaltatore stesso, quanto dell'Amministrazione comunale e/o di terzi.

2. L'appaltatore è pertanto obbligato a stipulare, quale requisito minimo indispensabile, idonea polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dai terzi, persone e cose, intendendosi incluso nei terzi anche il Comune di Trento, per il quale dovrà esservi esplicita menzione nella polizza.

3. Il massimale di tale polizza deve essere non inferiore a euro 1.500.000,00. - La copertura assicurativa deve decorrere dal giorno di avvio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata del medesimo.

4. Qualora l'appaltatore disponga già di una propria polizza assicurativa, la stessa dovrà essere ritenuta idonea alla copertura dei rischi sopra indicati connessi all'esecuzione del presente contratto, mediante eventuale appendice o dichiarazione dell'Assicuratore.

5. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale. In mancanza, il contratto non verrà stipulato e l'aggiudicazione revocata, con conseguente incameramento della eventuale cauzione prestata, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



Art. 28 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica;
2. La stazione evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 30.
3. La stazione appaltante, ove le non conformità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 29 - TERMINE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria.
2. Il contratto dovrà essere stipulato entro il termine di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 30 - PENALI

1. L'appaltatore attua il progetto proposto in sede di gara e rispetta tutte le obbligazioni contenute nel presente Capitolato e nell'offerta di gara.
2. L'applicazione della penale è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, mediante comunicazione a mezzo PEC, alla quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni scritte entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di ricevimento.
3. Fermo restando il diritto dell'Amministrazione committente di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno, oltre all'addebito delle eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione diretta degli interventi non prestati dall'appaltatore, la penale è definita come segue:
 - per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati all'art. 8 è pari all'1 ‰ (unpermille) dell'ammontare netto contrattuale;
 - negli interventi di manutenzione, la medesima penale dell'1‰ (unpermille) è applicata per ogni giorno di ritardo nell'intervento di manutenzione oltre i termini previsti dal presente capitolato.
4. Le penali per il ritardo nell'ultimazione del servizio, in conformità di quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, non possono superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale (art. 113bis comma 4 D.Lgs. 50/16); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.
5. La penale può essere riscossa mediante escussione della cauzione definitiva.

La Dirigente
Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili
dott.ssa Laura Begher

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).